



La neutralità della rete in Internet e nel servizio pubblico di radiotelevisione

di **PIERLUIGI MASCARO**

SOMMARIO: **1.** IL PRINCIPIO. - **2.** IL DIBATTITO ATTORNO ALLA NEUTRALITÀ. - **3.** I DIRITTI NELLA RETE. - **4.** UN CASO PRATICO, IL RECENTE CASO RAI.

Abstract

This contribution aims to examine the principle of network neutrality in the international, european and internal context, having regard to how the same can be validly applied to the public radio and television service, which is also an information exchange network that must be preserved from any form of interference or meddling.

1. Il principio. La neutralità della rete è un principio¹ affermatosi negli ultimi anni, al centro di un dibattito che, coinvolgendo *stakeholders*, istituzioni europee e internazionali, mette in relazione tecniche, strumenti e *policy* utilizzate per gestire il trasporto delle informazioni sulla rete. Viene inteso come quel carattere della rete in base al quale, secondo la logica del “*best effort*”², qualsiasi forma di comunicazione elettronica veicolata da un operatore deve essere trattata in modo uniforme, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente o dal destinatario.

L’applicazione del principio di neutralità comporta, insomma, l’assenza di corsie preferenziali per i contenuti e di criteri arbitrari di gestione del traffico da

¹ Il primo a definire il concetto, che tuttavia resta controverso per la dottrina, di neutralità della rete fu Tim Wu che, nel 2003, elaborò l’idea di una rete informativa pubblica utile a trattare tutti i contenuti, i siti e le piattaforme allo stesso modo. Tim Wu, in quell’anno, pubblicò infatti sul primo blog dedicato al tema: «*Network neutrality is best defined as a network design principle. The idea is that a maximally useful public information network aspires to treat all content, sites, and platforms equally*». Sulla neutralità della rete può leggersi anche, dello stesso Tim Wu, *Network Neutrality, Broadband Discrimination, Journal of Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 2, p. 141, 2003.

² L’espressione “*best effort*” indica che la qualità della trasmissione è “la migliore possibile”, senza necessariamente garantire specifici livelli di servizio. Ciò potrebbe apparire un limite, ma in realtà costituisce un vantaggio enorme, poiché semplifica la realizzazione delle infrastrutture, rende più facile incrementare le prestazioni degli apparati e dei sistemi di comunicazione e stimola lo sviluppo di applicazioni che ottimizzano l’utilizzo delle infrastrutture stesse.

parte degli operatori³ e implica quindi il divieto⁴ – per gli stessi operatori – di discriminare dati e informazioni, attraverso differenziazioni (*prioritisation*) o pratiche di *traffic management*.

Il concetto di neutralità racchiude quindi l'insieme delle condizioni tecniche, giuridiche e commerciali in virtù delle quali si garantisce la parità di trattamento dei dati veicolati in rete e la facoltà degli utenti di accedere liberamente a contenuti, servizi e applicazioni di propria scelta. Il principio di una rete neutrale può dunque essere considerato un reale strumento di garanzia per la salvaguardia della sua natura libera e democratica. E infatti, di pari passo con l'evoluzione del concetto di neutralità, si è affermata la suggestiva visione della rete come una moderna e democratica agorà, un luogo aperto dove ciascuno liberamente acquisisce e scambia contenuti, veicola conoscenza e idee. Tuttavia la rete deve tener conto delle (spesso inevitabili) attività di gestione del traffico da parte degli operatori poste in essere per mantenere adeguati i livelli di concorrenza del mercato. Tali pratiche, funzionali all'efficienza e alla sicurezza della rete stessa, sono dirette ad evitarne il congestionamento e ad impedire la diffusione di contenuti o servizi illegali.

Perciò, il ricorso a pratiche di *traffic management* da parte degli operatori costituisce ormai una prassi diffusa, al punto di considerarsi lecita, purché non arbitrariamente discriminatoria o restrittiva della concorrenza. Difatti, se non disciplinate, le attività di gestione del traffico sono in grado di alterare il carattere

³ C.d. *Internet Service Provider* (ISP), ovvero operatori che offrono servizi di trasporto in rete.

⁴ Di *net neutrality* si è discusso soprattutto con riguardo al ruolo degli *Internet Service Provider*, che contestano agli *Over The Top* (c.d. OTT che offrono servizi applicativi, come Apple, Netflix o Google) di saturare la rete, traendone ingenti guadagni, senza contribuire agli investimenti che gli operatori di telecomunicazione devono fare per garantire il funzionamento della rete stessa. Esiste una forte separazione tra ISP e OTT che alimenta il dibattito sulla neutralità, soprattutto in relazione alle forme di gestione del traffico e di garanzia dei diritti fondamentali degli utenti. In questo contesto, Internet è omologabile ad un servizio *commodity*, dai bassi margini e con scarsa capacità di differenziazione. Per questo motivo, molti ISP vorrebbero stipulare accordi commerciali che definiscano la velocità e le condizioni secondo le quali il singolo OTT è messo nelle condizioni di operare sulle reti di trasporto degli stessi ISP. In altre parole, gli ISP vorrebbero poter incassare una sorta di pedaggio. Di fatto, accadrebbe che l'utente avrebbe servizi OTT più o meno veloci in funzione di quanto essi (OTT) hanno singolarmente negoziato con l'ISP utilizzato da quello specifico utente. In questo scenario, la rete non è più neutrale, ma privilegia chi ha specifici accordi commerciali "aggiuntivi" rispetto a quanto già previsto.

neutrale della rete condizionandone l'accesso, la qualità dei servizi offerti e la libera circolazione dei contenuti a danno degli utenti. Per questo motivo, tutte le azioni di *traffic management* devono essere attuate attraverso regole, capaci di assicurare il carattere aperto, democratico e universale della rete, e di rispettare i principi di trasparenza, informazione, accesso e concorrenza tra servizi, applicazioni e contenuti.

2. Il dibattito attorno alla neutralità. La dimensione universale della rete, il suo carattere neutrale, le garanzie, le libertà ad essa connesse hanno generato un dibattito nel quale gli Stati Uniti d'America – tradizionalmente sensibili allo sviluppo tecnologico e alle garanzie democratiche – hanno ricoperto un ruolo centrale⁵. In particolare la *Federal Communications Commission (FCC)* ha elaborato una serie di regole finalizzate a proteggere la libertà⁶ di espressione, l'innovazione, gli investimenti nella banda larga e l'accesso a una rete equa, aperta e veloce⁷.

Le regole create dall'FCC⁸ prevedono l'assenza di blocchi (per i fornitori di banda larga che non possono ostruire l'accesso ai contenuti leciti, alle applicazioni, ai servizi o ai dispositivi non dannosi) e di strozzature (i fornitori di

⁵ Il 2002 ha visto l'emanazione del *Cable Modem Order*, atto nel quale si sanciva l'uscita della banda larga dal novero dei servizi di telecomunicazione regolamentati classificandola, genericamente, come un "information service" (testo integrale su https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-77A1.pdf).

⁶ La *Federal Communications Commission* ha emanato nel 2009 l'*Open Internet Order*, che definiva la *net neutrality* un modello inclusivo del principio di trasparenza, il divieto di blocco e il divieto di discriminazione irragionevole nella trasmissione del traffico sulla rete.

⁷ Nel 2010 il dibattito americano sulla neutralità della rete si è arricchito di una celebre decisione - resa dalla Corte Federale del distretto di Columbia sul caso *Comcast*, una società fornitrice di servizi internet. La società rallentava il traffico degli utenti che scaricavano file da BitTorrent, e [la Federal Communications Commission](#) gli aveva pertanto ordinato di cessare l'attività per preservare la neutralità della rete. Di contro l'FCC era colpevole, secondo l'ISP, di avere oltrepassato i limiti delle sue competenze regolative. Nel 2010, la Corte di appello federale del *District of Columbia* ha dato ragione alla società Comcast, affermando che l'FCC non ha il potere di regolare la neutralità della rete. La decisione ammetteva per gli ISP la facoltà di limitare o ostacolare, discrezionalmente, l'accesso alla rete da parte degli utenti. Il percorso americano verso l'affermazione della neutralità della rete è proseguito poi con il *Net Neutrality Bill* che, nel 2010, prevedeva un obbligo, da parte degli *Internet Service Provider*, di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso.

⁸ Un'altra tappa importante è rappresentata dalla sentenza del 14 gennaio 2014 nella causa *Verizon* nei confronti dell'FCC.

banda larga non possono affievolire o danneggiare il traffico lecito in internet sulla base di contenuti, applicazioni, servizi o dispositivi non dannosi).

Nessuna priorità è prevista per i pagamenti in rete: infatti, i fornitori di banda larga non possono – sempre secondo l’FCC – favorire il traffico in internet sulla base di discriminazioni o preferenze di alcun genere, in altre parole: “*no fast lanes*”.

Anche l’Europa⁹ ha fatto sentire la propria voce nel dibattito sulla neutralità, elaborando regole a garanzia di una rete aperta e democratica, in grado di coniugare garanzie di pluralismo, sviluppo delle tecnologie e completezza dell’informazione. Nel dibattito sulla neutralità, l’Europa ha quindi prestato particolare attenzione¹⁰ alla previsione di regole a presidio della trasparenza informativa degli utenti, al fine di offrire servizi in linea con gli standard contrattuali pattuiti con gli operatori.

Tra le più recenti iniziative nazionali in tema di neutralità vi è l’emanazione della Dichiarazione dei diritti di Internet¹¹. Può dirsi in generale che i principi affermati nella Dichiarazione tengono conto del valore universale della rete, intesa come uno spazio democratico che rende possibili innovazione, concorrenza e affermazione di diritti.

⁹ La Commissione europea, in occasione della *review* del pacchetto direttive Telecom del 2002, ha dichiarato di voler tutelare il principio della neutralità inserendolo nella Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 “*recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*”.

¹⁰ In Italia, in particolare, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche e garantire che vengano rispettati i diritti fondamentali degli utenti, quali la libertà di manifestazione del pensiero e l’accesso all’informazione in rete, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la delibera n. 40/11/CONS - “*Neutralità della rete: avvio di consultazione pubblica*” e la delibera n. 714/11/CONS - “*La neutralità della rete: pubblicazione delle risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 40/ 11/CONS*”. L’analisi svolta dal regolatore ha evidenziato la necessità di rafforzare il presidio della trasparenza informativa per gli utenti, affinché i servizi loro offerti siano conformi ai criteri di chiarezza, adeguatezza e accessibilità.

¹¹ La Dichiarazione è fondata sul riconoscimento della libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, e configura la rete come uno spazio fondamentale per lo sviluppo dell’individuo - singolo e in società - e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale.

In particolare, nell'articolo 4 della Dichiarazione, rubricato "Neutralità della rete", viene sancito il diritto di ogni persona a che i dati trasmessi e ricevuti in internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. Secondo tale previsione, dunque, il diritto ad un accesso neutrale alla rete è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

Negli ultimi anni, la neutralità della rete è stata oggetto di molteplici disegni di legge¹².

Uno tra i più importanti è stato presentato a luglio 2015 nell'ambito dei lavori della Commissione per i trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera.

Il disegno di legge ha, in primo luogo, l'obiettivo di stabilire regole che possano evitare una rete con corsie preferenziali, determinando conseguenti vantaggi e svantaggi per i clienti nell'uso di servizi e/o contenuti.

In secondo luogo, prevede regole per la prioritizzazione del traffico in rete e il diritto per gli utenti di scegliere contenuti e servizi indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano.

Non esclude, infine, la commercializzazione di servizi a valore aggiunto, purché questi non siano discriminatori per gli utenti e impediscano forme di degradazione del traffico in rete, tranne che per motivi di congestione della rete o per ragioni di sicurezza.

La ratio ispiratrice di tutti i disegni di legge fino ad ora esaminati dal Parlamento è quella di garantire una rete realmente neutrale attraverso una filiera che non discrimini i contenuti sulle diverse piattaforme tecnologiche che ancora oggi sono tra loro spesso non compatibili, determinando c.d. "*walled gardens*" ("sistemi chiusi"), nei quali l'utente è costretto o è preferenzialmente indotto a usare determinate applicazioni rispetto ad altre.

¹² Del 2011 il disegno di legge n. 2576, presentato nell'ambito della sedicesima Legislatura.

3. I diritti nella rete. Spazio di comunicazione, confronto, partecipazione, sviluppo economico e sociale. Si sa, la rete è ormai divenuta una presenza indispensabile della vita quotidiana, un luogo nel quale i diritti della persona trovano piena tutela e reali garanzie. Internet, con il suo carattere neutrale, libero e aperto, contribuisce infatti alla realizzazione della c.d. *net freedom* di ciascun individuo. Tale espressione, che pure assume una varietà di significati nel dibattito pubblico, riguarda in senso lato il pieno godimento dei diritti costituzionali di libertà di comunicazione e informazione, di manifestazione del pensiero, di aggregazione e partecipazione politica, di accesso alle informazioni presenti in rete¹³.

Il rapporto rete/individuo ha stimolato la creazione dei c.d. nuovi diritti, riconducibili però sempre all'articolo 2 della Costituzione, che costituisce la "valvola aperta" all'evoluzione sociale ed alle trasformazioni dei diritti contenuti nella nostra Carta costituzionale. E tra i diritti di nuova creazione, assume particolare rilievo l'accesso alla rete quale strumento attraverso cui esercitare altre libertà fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e la libertà d'impresa (art. 41).

Per questa via, la rete può accelerare il processo di democratizzazione della società, attraverso la moltiplicazione di centri informativi e decisionali, in particolare promuovendo un'informazione plurale e svincolata dai tradizionali circuiti editoriali e fatta dai singoli che divengono, da meri utenti, produttori attivi e protagonisti consapevoli di contenuti. La democrazia ai tempi di Internet si svolge infatti attraverso l'utilizzo massivo di applicazioni interattive e *social network*, che rappresentano lo strumento più immediato e di larga diffusione per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica di un paese.

¹³ Questi principi sono stati richiamati all'articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva Quadro 2002/21/CE, integrata dalla n. 140/09/CE e nella citata Dichiarazione della Commissione sulla neutralità della rete.

L'evoluzione tecnologica ha finito anche per cambiare il modo di svolgere le campagne elettorali, che oggi avvengono secondo modalità e tempi assai differenti dalla ormai datata legge sulla *par condicio* del 2000¹⁴.

Gli effetti di questa innovazione si apprezzano anche sul versante della pubblica amministrazione. Grazie alla rete, si sono infatti sviluppati concetti quali l'*e-government*¹⁵, l'*e-democracy* e l'*open data*.

Questi ultimi sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione della richiesta di attribuzione dell'autore e della redistribuzione "allo stesso modo" (ossia senza che vengano effettuate modifiche), oltreché delle fondamentali garanzie di privacy e tutela dei diritti.

I dati prodotti e detenuti dalla pubblica amministrazione rappresentano una risorsa in termini di efficienza del settore pubblico, di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa; più in generale, un elemento per favorire la crescita economica e la competitività. In primo luogo, gli *open data* contribuiscono all'evoluzione del concetto di trasparenza, intesa come "accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione"¹⁶, in una accezione ben più ampia rispetto a quella della legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990). In secondo luogo, i dati pubblici servono per valorizzare e rendere fruibile la massa immensa di informazioni prodotte dal settore pubblico¹⁷.

¹⁴ La legge sulla c.d. *par condicio* è la n. 28 del 22 febbraio del 2000, mai novellata. E' pertanto ormai viepiù evidente lo scollamento tra le tecnologie oggi utilizzate e le modalità di tutela del pluralismo dei mezzi d'informazione. Ragion per cui l'Agcom ha segnalato al Governo la necessità di aggiornare la legge n. 28 del 2000.

¹⁵ Attraverso l'*e-government*, si consegue l'obiettivo di informatizzare la struttura burocratica, digitalizzare i documenti, ottimizzare i servizi pubblici rendendoli accessibili e trasparenti, conferendo agli utenti condizioni chiare e garantite di utilizzo degli stessi.

¹⁶ R. BRUNETTA, *Valutazione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Primo monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 150/2009 nelle amministrazioni centrali e regionali*, pag. introduttiva, marzo 2011.

¹⁷ A livello comunitario, al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 (recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "Attuazione della direttiva Vademecum – Open Data 10 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico") che ha attribuito a ciascuna Amministrazione la possibilità di autorizzare il riutilizzo delle informazioni che vengono raccolte, prodotte e diffuse nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali. Successivamente, con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), è stato introdotto l'importante principio di

Mettere a disposizione del cittadino e delle imprese dati gestiti dall'amministrazione in formato aperto rappresenta un epocale passaggio culturale, necessario per il rinnovamento delle istituzioni, nell'ottica di garantire sempre maggiore trasparenza e pubblicità. Si favorisce infatti così un controllo costante dei cittadini sull'operato e sui processi decisionali dei soggetti istituzionali, funzionale alla maggior efficienza dell'apparato burocratico, in una costante evoluzione normativa e della prassi, iniziata dieci anni fa mediante l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Nell'ottica della condivisione dei dati, i cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe a disposizione dalle amministrazioni, ma hanno l'opportunità di riutilizzare e integrare i dati messi loro a disposizione, collaborando effettivamente con i soggetti istituzionali e partecipando attivamente al governo della cosa pubblica.

Non si possono tuttavia tacere le posizioni contrarie alla neutralità della rete: la verità è che la questione sta in termini di economia di mercato, poiché quanto più quello degli Isp assomiglia a un monopolio in una certa area geografica, tanto più è necessario prestare attenzione a comportamenti discriminatori da parte loro, per cui la *net neutrality* può essere considerata come un modo prudente di regolamentare la materia. Viceversa, un mercato caratterizzato da un grado di concorrenza sufficiente tra Isp giustifica in misura maggiore i sostenitori della neutralità della rete solo enunciata teoricamente, come mero concetto peraltro passibile di rallentare lo sviluppo e l'aggiornamento delle reti. Considerato però che esistono pro e contro per entrambe le scelte, si

“disponibilità dei dati pubblici” (enunciato all'art. 2, comma 1, e declinato dall'art. 50, comma 1, dello stesso Codice) che consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, “di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge” (art.1, lett. o). In tale ottica, con la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010), il Legislatore ha inteso recepire espressamente la dottrina dell'*Open Data*, sollecitando le Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo; nella sua attuale formulazione, infatti, l'art. 52, comma 1-*bis*, D. Lgs. n. 82/2005, prevede espressamente che “le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto”, utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo.

potrebbe pensare di effettuare esperimenti. Si potrebbe cioè verificare in maniera scientificamente più solida che cosa accade ai prezzi se in una certa area geografica (ad esempio in una regione italiana) o per un certo sottoinsieme di contenuti viene allentato il principio della *net neutrality*, rispetto ad altre regioni o contenuti per cui la neutralità viene mantenuta.

L'empirismo anglosassone è ben sintetizzato dal detto "*the proof of the pudding is in the eating*" ("la prova del budino sta nel mangiarlo"): i *bit* di informazione non si mangiano, ma le prove sul funzionamento efficiente e democratico di Internet si possono fare lo stesso¹⁸.

4. Un caso pratico, il recente caso RAI. Per concludere, si può collegare a quanto detto finora un recente caso, riguardante la RAI: lo si riconnette – potrebbe *prima facie* sembrare "fuori tema" – al *topic* della neutralità tecnologica in rete poiché anche il servizio pubblico radiotelevisivo è una rete d'informazioni ed interazioni con l'utenza, che deve mirare a fornire un servizio che rappresenti un collegamento verticale con i cittadini in uno spazio comunicativo partecipativo ed aperto al confronto, così come Internet lo è in orizzontale.

La RAI – Radiotelevisione italiana – è una società per azioni partecipata al 99,56% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed allo 0,44% dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il TU dei servizi media audiovisivi e radiofonici le assegna la concessione generale del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'attuale legge del 2015, che ne disciplina le modalità di nomina dei vertici, lascia queste ultime nella totale disponibilità delle maggioranze governative di turno, contravvenendo sia a quanto stabilito, sul punto, dalla Corte costituzionale già nel 1974 – con la sentenza n. 225 – sull'esigenza di garantire obiettività, completezza ed imparzialità del servizio pubblico, anche attraverso l'indipendenza degli organi direttivi dell'azienda dal Governo e dai partiti, sia ai

¹⁸ Cfr. R. PUGLISI, *Sì o no alla neutralità della rete?* in www.lavoce.info, 23/01/2018.

dettami dell'UE sui servizi pubblici d'interesse generale, quale *in primis* quello ad una veritiera ed imparziale informazione.

Quanto premesso appare purtroppo confermato dalle vicende che stanno riguardando l'azienda nelle ultime settimane e negli ultimi giorni: in particolare, l'artato allontanamento di storici conduttori e giornalisti come Fazio, Littizzetto, Augias, Insinna, Covertini, Ferolla, Gramellini, Annunziata, Ranucci e Bortone non può parere altro che una mossa strategica dell'attuale Governo per avvicinare a sé ed alla propria linea di pensiero quelle reti dell'azienda con maggiore indice di *share* in assoluto su scala nazionale. Ciò può comportare seri rischi di compromissione del diritto fondamentale ad una libera informazione, garantito sia dalla nostra Costituzione (art. 21) come corollario delle libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE che, all'art. I-11, riconosce la libertà di espressione e d'informazione. Finanche nei paesi di *common law* – cioè “a diritto non scritto” – siffatte libertà vengono efficacemente rispettate e garantite in base al diritto consuetudinario.

E' a questo punto necessario ed improcrastinabile un cambio di rotta “copernicano” sul piano legislativo: urgono soluzioni al livello della fonte primaria che stravolgano le modalità di composizione degli organi dell'azienda; potrebbe ad esempio essere auspicabile un sistema di nomine in commissione parlamentare composta da membri espressione dell'opposizione alla maggioranza in carica almeno nella misura del 50%. Oltre a ciò, le modalità di nomina vanno, a parere di chi scrive, sensibilmente semplificate, poiché libertà e trasparenza dell'informazione significa anche agevole conoscibilità delle norme che governano la “macchina” atta a costruire e divulgare le informazioni. Difatti, fra il mezzo di comunicazione e il pubblico si crea nei fatti una sorta di “affezione”, che la si chiami linea editoriale oppure identità: il pubblico sceglie il mezzo a prescindere dai suoi contenuti, che peraltro conoscerà solo dopo averli fruiti.

In definitiva, e alla luce di quanto esposto sopra, bisogna ammettere che se la platea dei consociati è caratterizzata dal pluralismo politico, anche il servizio pubblico d'informazione radiotelevisiva deve “sfidare se stesso” e tendere sempre più al pluralismo, perché solo manifestando differenti punti di visuale si

può costruire, pian piano, una coscienza critica in ogni cittadino, vera, libera e indipendente, ma soprattutto scevra da ogni forma d'imposizione ideologica che ogni ala partitica pur vorrebbe, quasi "per sua natura", imporre; ma ciò è raggiungibile solo mediante un impianto legislativo che cambi drasticamente rotta rispetto al passato, abbracciando finalmente i dettami e gli insegnamenti della nostra Carta fondamentale e delle fondamentali Carte europee.